



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma
Sezione coordinata di Rieti

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, c. 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTA la nota del 12/08/2020 con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il Centro che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 24 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

VISTA la nota n. 232468 del 14/10/2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Rieti <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/92> dal 12/11/2020 al 16/11/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.

2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di Rieti <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/92> per il periodo di giorni 15 dal 15/01/2021.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

IL DIRETTORE

Dott. Ing Paolo AMOROSO.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

	Codice Fiscale	Partita Iva	Codice albo	Denominazione	Stato Iscrizione Albo	Provincia Sede Legale	Regione Sede Legale	id. Richiesta Albo	Esito Stato Impresa	Pagamento Quota	Stato Elaborazione Richiesta	ESITO ISTRUTTORIA
1	RSSGPP55B12C098N		RI6300767U	ROSSI GIUSEPPE	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
2	NLLLTN74R41L117F		RI6301421X	ONELLI LEONTINA	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
3	CRRFNN46T01A315O		RI6300516H	CORRADETTI FERNANDO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
4	CLFRZ73M11H501R		RM5818071V	CLARADONNA FABRIZIO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
5	PTRLGN43B02H446R		RM5804464X	PETRISANTI LUIGINO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
6	CNFSMN71M04H501P		RI6301439H	CIANFA SIMONE	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
7	DMNSDR68D22E812R		RI6301152H	DOMINICIS SANDRO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
8	CHNMRA36R25H282J		RI6300224L	CHIANI MARIO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
9	CRCGNN54P28E263Z		RM5822735P	CROCE GIANNI	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
10	MDSCLD72A03C969P		RI6301072C	MODESTI CLAUDIO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
11	RLAVNT78S69H501I		RI6301440N	AURELI VALENTINA	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
12	FGLMRA53T08G764A		RI6301498D	FAGIOLI MARIO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
13	CCCPLA44S18H282X		RI6300557J	CACCHIARELLO PAOLO	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
14		00832940571	RI6301037Z	SABINA AUTOTRASPORTI DEI FRATELLI IACOBELLI	DEFINITIVA	RIETI	LAZIO	96	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
15		00907820575	RI6301216H	S.A.R.M. DI BECCARINI MAURO E C.	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
16	MRNLGU66D19A258Y		RM5816719Z	MARIANI LUIGI	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
17	RMNSDR62H06H501V		RM5813196B	ROMANELLI SANDRO	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
18		06237451008	RI6301394C	M.T.2000	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	ERRORE GENERICO	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
19	PSQNNL72A12H282S		RI6301104A	PASQUALI ANTONELLO	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
20	DSNCLD53L01G874L		RM5810040E	DE SANTIS CLAUDIO	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
21	BCCMRA58B07B627W		RI6301050J	BECCARINI MAURO	PROVVISORIA	RIETI	LAZIO	97	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE

22	MRCFNC35B59H501V		RI6300324Q	MARCHETTI FRANCESCA	SOSPESA	RIETI	LAZIO	98	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
23	DTTMRZ60E25H501O		RI6300897G	D'ATTILIO MAURIZIO	SOSPESA	RIETI	LAZIO	98	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE
24		02072630839	ME8505210M	CROCE AMICA SERVIZI SANITARI	DEFINITIVA	MESSINA	SICILIA	397	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA	CANCELLABILE